



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Del. Pres. n. 452/2021 con cui è stato affidato al R.T.I. Teco s.r.l./Delta A.P.S. Service il servizio di individuazione di amianto, campionatura, analisi, valutazione del rischio, predisposizione di programmi di controllo e manutenzione relativamente agli edifici e/o manufatti ricadenti nel circondario di competenza dell'AdS.P.;

VISTA la Del. Pres. n. 454/2021 con cui è stato affidato al dr Massimo Forlivesi ed al sig. Giuseppe Di Fiore il supporto al R.T.I. Teco s.r.l./Delta A.P.S. Service per l'esecuzione dei necessari sopralluoghi nelle concessioni portuali;

VISTA la nota dell'Ufficio Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali prot. n. 21865 del 8.9.22, relativa alla richiesta di emissione di un'ordinanza per consentire l'accesso ai tecnici del R.T.I. nelle concessioni portuali;

RITENUTO opportuno portare a conoscenza tutti i concessionari sulla necessità di accesso dei suddetti tecnici, che saranno accompagnati da personale Ad.S.P.;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art .1

I concessionari dei porti di Napoli, Salerno, C/mare di Stabia devono consentire, negli abituali giorni ed orari di lavoro, l'accesso nell'ambito delle proprie aree/edifici in concessione ai tecnici incaricati del R.T.I. Teco s.r.l./Delta A.P.S.



Service, accompagnati da personale A.d.S.P., per l'esecuzione dei necessari sopralluoghi volti all'individuazione di amianto ed alle attività affidate, nel rispetto delle normative di security e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art.3

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e resterà valida fino a termine esigenza.

Napoli, li 23.09.2022

IL PRESIDENTE *A*